

Roma 10 Maggio 1965

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE
DEL DEMANIO MARITTIMO E PORTI

Divisione I Sez. I

Prot.N. 514629/A.2.16

OGGETTO: Concessioni di beni demaniali marittimi a Cooperative di Pesca-
ri.-

Circolare n.79 Serie II

Titolo: Demanio marittimo.

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

Al Consorzio Autonomo del Porto
GENOVA

All'Ente Autonomo del Porto di
NAPOLI

Al Provveditorato al Porto di
VENEZIA

All'Azienda Portuale dei Magazzini
Generali di-----
TRIESTE

All'Ente Autonomo del Porto di
PALERMO

Al Consorzio Portuale di ---
CIVITAVECCHIA

Si fa seguito alla circolare n.63, in data 5 agosto 1963, di pari argomento, con la quale venne precisato che, subordinatamente all'osservanza delle condizioni indicate nella circolare medesima, in corrispettivo delle concessioni di aree e di beni demaniali marittimi a favore di Cooperative di Pescatori e di Consorzi fra le stesse dovessero essere stabiliti dei canoni meramente ricognitori e ciò dovendosi ritenere in materia tuttora in vigore le disposizioni di cui all'art.48 - lettere e del Testo Unico delle Leggi sulla Pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n.1604.

E' stato, ora, chiesto da parte di alcune Capitanerie di Porto di conoscere se le agevolazioni previste dalla soprarichiamata norma di legge siano estendibili anche alle concessioni di aree demaniali e di specchi acquei assentiti alle suddette Cooperative ad uso della mitilicoltura.

Quanto precede essendo sorto il dubbio, da una parte, se sia da equiparare all'area demaniale lo specchio acqueo del quale normalmente si servono i mitilicoltori per la particolare produzione ittica (molluschi) cui essi abitualmente si dedicano e, dall'altro, se, in dipendenza della attività imprenditoriale dagli stessi talvolta esercitata, debbasi escludere la sussistenza del requisito di "pescatori-lavoratori", indispensabile, ai sensi del sopramenzionato art.48 del T.U. delle Leggi sulla Pesca, per poter concedere l'agevolazione richiesta alle Cooperative di cui trattasi.

Si è, quindi, ritenuto opportuno prospettare detta questione al Ministero delle Finanze, il quale è pervenuto alla conclusione, condivisa dallo scrivente, che la speciale disposizione contemplata dalla lettera c) del ripetuto art.48 sia senz'altro applicabile alle Cooperative di pescatori concessionarie di specchi acquei ad uso di mitilicoltura.

Il suindicato Ministero ha, infatti, riconosciuto l'equipollenza, almeno per gli effetti voluti dalla disposizione legislativa in esame, di riflesso, dal Codice della Navigazione, fra i due termini di "area" e di "specchio d'acqua", ed ha, altresì, espresso l'avviso che l'attività imprenditoriale dei molluscoltori possa farsi rientrare fra quelle ammesse dal legislatore e ciò in relazione al contenuto dell'art. 49 del rammentato T.U. delle leggi sulla Pesca, ove prevedesi che alle Cooperative di pescatori può essere concesso mutuo - tra l'altro - per la costruzione e l'acquisto di battelli e navi, nonché per qualsiasi altro impianto (piscicoltura, industria delle spugne, etc.) e quindi in funzione di vera e propria industria diversa dalla normale attività peschereccia.

Inoltre, va considerato che il successivo art.52 estende i benefici di cui sopra ai pescatori che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, quando ne siano diretti imprenditori.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

F.to SPAGNOLLI

DE/gpg



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

Ragnisco